

COMUNE DI BULCIAGO

STATUTO

Capo 1 Principi generali

Art. 1 - Autonomia statutaria e finanziaria

1. Il Comune di Bulciago fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione e della Provincia.
2. Il Comune di Bulciago è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente Statuto, tenendo anche in considerazione i problemi degli immigrati.
3. Il Comune di Bulciago ha autonomia statutaria e finanziaria ai sensi dell'art. 128 della Costituzione e nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'ente; determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
5. Nel rispetto della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e del presente Statuto il Comune adotta i regolamenti ivi previsti.

Art. 2 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bulciago e con lo Stemma concesso con D.P.R. in data 3 gennaio 1966 che si presenta di rosso bordato d'azzurro, alla fascia d'argento caricata da una ruota di nero. Ornamenti esteriori da Comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3 - Deliberazione dello statuto e delle sue modificazioni

1. Lo Statuto è deliberato secondo quanto stabilito dal 111 comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del II comma, lettera a) dell'art. 32 della stessa Legge.

2. Le disposizioni relative alla deliberazione dello Statuto, si applicano anche alle modifiche dello stesso, ai sensi del già citato 111 comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

Art 4. - Forme di partecipazione del Comune alla programmazione Socio-economica ed alla pianificazione territoriale dello Stato, della Regione e della provincia

1. La legge regionale disciplina la cooperazione dei Comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e attuazione.

3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla provincia che le raccoglie e coordina.

4. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti con legge regionale, per la formazione e la attuazione degli atti e degli strumenti, della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

Capo II Istituti di partecipazione

Art. 5 - Partecipazione popolare

1. Il Comune esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità locale, assicura il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

2. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

3. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali.

4. Il Comune tende quindi a valorizzare le libere forme associative e di volontariato ed a promuovere la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

5. Il presente Statuto disciplina il rapporto fra tali forme associative e di volontariato ed il Comune secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

6. Il presente Statuto disciplina, inoltre, le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive secondo quanto stabilito dal successivo art. 7.

7. Il presente Statuto disciplina altresì:

- le forme di consultazione della popolazione;
- i referendum consultivi;

- le procedure per l'ammissione di stanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi nonché le garanzie per il loro tempestivo esame secondo quanto disposto dai successivi art. 9, 10, 11 e 12.

Art. 6 - Rapporti fra il Comune e le forme associative

1. Al fine di ottenere chiarezza di rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione è necessario che la stessa abbia la conoscenza dell'esistenza delle libere forme associative indicate dal I comma dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e che le stesse siano effettivamente l'espressione della partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative che hanno sede nel territorio comunale o che in esso svolgano le proprie attività per lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo.

3. Le modalità di rapporto tra Comune ed Associazioni sono improntate ad un reciproco scambio di informazioni, realizzato prima dell'assunzione degli atti deliberativi, fondamentali, finalizzato ad approfondire i problemi ed a definire le soluzioni migliori per garantire efficacia ed efficienza ai servizi da offrire alla collettività.

4. A tale scopo è istituito l'albo cui vengono iscritte a domanda le forme associative e di volontariato. Le modalità di iscrizione e di conferma sono normate dal Regolamento.

5. Gli scopi sociali delle associazioni devono essere ispirati a valori democratici e perseguire interessi generali di crescita e sviluppo della società civile.

6. Il regolamento stabilisce norme e criteri della verifica annuale dell'albo delle associazioni in base alla quale è stabilita la permanenza nell'albo. Tale verifica deve riguardare la reale effettuazione di programmi ed attività.

7. Il suddetto regolamento definisce, inoltre, le forme e le modalità con le quali il Comune intende valorizzare le diverse forme associative anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati ed altre provvidenze.

Art. 7 - Adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Quando il Comune intende adottare atti che vadano ad incidere su situazioni giuridiche soggettive è necessario che i titolari di tale diritto siano opportunamente posti in condizione di tutelarli.

2. A tale scopo, il Sindaco provvederà ad informare, a mezzo notifica, il titolare del diritto delle intenzioni dell'Amministrazione.

3. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente comma, lo stesso titolare del diritto soggettivo potrà presentare proprie osservazioni o proposte.

4. La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare su questioni rientranti nella casistica del presente articolo senza che sia conclusa la procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, nel deliberare in ordine all'argomento, dovranno anche decidere sulle eventuali osservazioni o proposte avanzate dal titolare del diritto esplicitandone le motivazioni, tali deliberazioni sono comunicate al soggetto interessato.

Art. 8 - Forme di consultazione della popolazione

1. Quando l'Amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate.

2. L'Amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con criteri di buona amministrazione oltre che sotto il profilo finanziario.

Art. 9 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco, istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi che riguardano materie di esclusiva competenza locale.

Art. 10 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 11 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interessi generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 14 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 45 (quarantacinque) dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 12 - Proposte

1. Il 10% dei cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse ai fini di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 13 - Referendum

1. Sono previsti referendum consuntivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 25 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le

modalità organizzative della consultazione.

5. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 14 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento che dovrà essere emanato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e

disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

3. Il regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

5. L'Amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni riconosciute ai sensi del presente Statuto.

Art. 15 - Consulte

1. Il Consiglio delibera in ordine all'istituzione, alla composizione e ai compiti ed alle norme sul funzionamento di organismi denominati consulte, nonché alla nomina dei singoli componenti di tali organismi.

2. ogni consulta è istituita in relazione ad interessi di natura settoriale nell'ambito della competenza comunale ed esprime d'ufficio o su richiesta pareri e proposte. Con la delibera di cui al precedente comma il Consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria.

Art. 16 - Difensore Civico

1. La funzione del difensore civico viene svolta in convenzione con altri Enti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142/90. Il difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La convenzione contenente le modalità di impiego del Difensore Civico e la nomina sono approvate dal Consiglio comunale.
3. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
- a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
4. Nei casi previsti dal precedente comma, il controllo è esercitato dal difensore civico; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
5. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Capo III Il Comune

Art. 17 - Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
3. In particolare, le funzioni del Comune riguardano i seguenti settori organici, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze:
- servizi sociali
 - assetto ed utilizzazione del territorio
 - sviluppo economico
4. Il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la provincia per meglio esercitare le proprie funzioni.
5. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
7. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione dei servizi pubblici.

Capo IV Servizi comunali

Art. 18 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici

nell'ambito delle proprie competenze che abbiano per oggetto produzione di beni e di tutte le attività rivolte a realizzare fini sociali e culturali a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, ricorrendo, in relazione alle diverse situazioni, alle forme previste dal III comma dell'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di gestione dopo aver approfonditamente valutato tutte le implicazioni di ordine sociale ed economico.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione a tutela degli utenti.

Capo V

Forme associate e accordi di programma

Art. 19 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con la provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione di servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.

3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20 - Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma, secondo quanto previsto dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Sindaco approva il testo dell'accordo di programma elaborato dalla conferenza di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n.

142.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza, come previsto dal V comma dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21 - Consorzi

1. Il Comune può costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convocazione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione di cui al 2° comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio che sono:

- a) il bilancio di previsione e le sue variazioni
- b) i programmi di intervento e le loro variazioni
- c) il conto consuntivo
- d) il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni
- e) gli atti di nomina degli organi.

Capo VI

Organi del Comune

Art. 22 - Organi del Comune

Sono organi del Comune:

- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Sindaco.

Art. 23 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono firmate dal

Presidente e dal Segretario.

5. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

6. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso i debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza commutare a tal fine il Sindaco.

7. Le competenze del Consiglio Comunale sono elencate nel II comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed hanno specificità di indirizzo, programmazione, produzione normativa e controllo dell'esecutivo.

8. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato

nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 24 - Linee Programmatiche

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 25 - La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da 4 Assessori. Uno degli assessori può essere nominato fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei funzionari.

3. Assume la decisione di stare in giudizio come attore o convenuto, contestualmente operando la scelta dei professionisti per la difesa degli interessi dell'Ente, assumendo, con lo stesso provvedimento, l'impegno di spesa.

Conferisce incarichi professionali determinando l'importo degli onorari ed impegnando la relativa spesa.

Assume i mutui previsti negli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Art. 26 - Elezioni del Sindaco

1. L'elezione del Sindaco si effettua contestualmente all'elezione dei Consiglieri comunali con sistema maggioritario secondo le disposizioni della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 27 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, fatti salvi i casi di votazione a scrutinio segreto previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute,

quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. Le deliberazioni della Giunta comunale sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.

6. I verbali delle sedute delle Commissioni sono firmati da tutti i componenti.

Art. 28 - Sindaco

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e là stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 29 - Attribuzioni di amministrazioni

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) coordina la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega agli assessori nelle materie di sua competenza;

g) promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i i soggetti pubblici previsti dalla legge ed approva con atto formale l'accordo;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale,

m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 31 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende alle azioni di cui al I comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e adotta gli atti previsti dal II comma dello stesso articolo.

2. Il Sindaco, nello svolgimento delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza dello Stato, deve attenersi alle norme dettate dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 32 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 33 - Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione degli amministratori

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di

approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo VII

Uffici e personale

Art. 34 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La capacità di autorganizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.

2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

- la dotazione organica del personale
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi del presente statuto.

3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.

4. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:

- l'attività per progetti;
- il metodo della programmazione;
- l'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;
- la mobilità interna del personale;
- il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
- l'applicazione del principio della democrazia organizzativa;

- la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi;

- le conferenze di servizio;

- la formazione permanente del personale.

6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

7. In particolare, saranno adottati metodi e tecniche per:

- il controllo di gestione;

- la contabilità analitica;

- la automazione negli uffici e nei servizi.

8. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione a tutela degli utenti.

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali secondo quanto stabilito dalla Legge.
2. Il Comune, secondo quanto definito dal presente statuto e secondo il proprio ordinamento nonché nel rispetto della normativa vigente, disciplina le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.
4. E' istituita una Commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato, all'inizio di ogni anno, dal personale comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 36 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Art. 37 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Ai responsabili degli Uffici e dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
2. I responsabili dei Servizi e degli Uffici, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono responsabili dell'andamento degli Uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumenti ad essi assegnate.

Capo VIII Contratti

Art. 38 - I contratti del Comune

1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita determinazione indicante i contenuti previsti dal I comma dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti per l'amministrazione dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune si attiene, altresì, alla normativa CEE in materia di

contratti vigente nell'ordine italiano.

3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito Regolamento.

Capo IX Revisione e controllo

Art. 39 - Il revisore del conto

1. Il Consiglio comunale elegge un revisore del conto, a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra esperti iscritti negli albi di cui al successivo comma.

2. Il revisore del conto deve essere scelto tra:

- a) gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del conto;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dallo stesso.

5. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

6. Il revisore, in conformità al presente Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa all'esame del conto consuntivo.

7. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il revisore del conto risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferirà immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 40 - Forma di controllo della gestione

1. Il presente Statuto prevede le seguenti forme di controllo economico interno della gestione:

- a) semestralmente la Giunta presenta al Consiglio comunale una relazione che ponga a confronto, in modo analitico, le previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica con gli atti attuativi assunti dalla stessa Giunta o dal Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza;
- b) entro il mese di febbraio di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio lo stato degli investimenti in corso da parte del Comune mettendo in luce, per ogni intervento, gli atti che ne hanno

autorizzato l'attuazione, l'importo ed i modi di finanziamento, la o le ditte appaltatrici, lo stato dei lavori o delle realizzazioni nonché l'importo dei pagamenti effettuati oltre ad ogni altra notizia che si rendesse utile.

2. Le relazioni di cui al precedente comma devono essere inviate ai Consiglieri unitamente alla convocazione della seduta consiliare nel cui ordine del giorno sono iscritte.

3. Alle relazioni può seguire un dibattito tendente unicamente a fornire le risposte alle richieste di chiarimenti dei Consiglieri con esclusione di ogni forma di ridiscussione delle scelte programmatiche già effettuate con il bilancio annuale e pluriennale e con la relazione previsionale e programmatica.

Capo X Responsabilità

Art. 41 - Disposizioni in materia di responsabilità

Per gli amministratori e per il personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato secondo quanto previsto dai commi I e IV dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo XI

Regolamenti

Art. 42 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo Stato;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Il Consiglio comunale approva, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti ivi previsti.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Capo XII

Pubblicità dello Statuto e sua entrata in vigore

Art. 43 - Pubblicità dello Statuto e sua entrata in vigore

1. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.